



Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 9 capoverso 3, 13 capoverso 2 lettera c, 15 capoverso 1 lettera c, 98 capoversi 1 e 2, 104 capoverso 2, 126 capoverso 1 lettera c, 145 capoversi 1 lettera c e 5, 158a capoverso 1 «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» è sostituito con «SACol»; nell'articolo 106 capoverso 1 «società in accomandita» è sostituito con «SACol».

Art. 7 cpv. 4

⁴ Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. La FINMA può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018³ sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.

Art. 8 cpv. 1

¹ Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).

1

2 RS 951.31

3 RS ...

Art. 9 cpv. 1

¹ Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98–109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110–118).

Art. 12 cpv. 2

² Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Art. 13 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF non necessita di alcuna autorizzazione.

Art. 15 cpv. 3

³ I documenti del L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.

Art. 72 cpv. 2

² Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a e a^{bis}.

Art. 78 cpv. 4

⁴ La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti.

Art. 78a Liquidità

La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell'investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.

Art. 79 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54–57, 59–62, 69–71, 118n e 118o), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

Titolo dopo l'art. 118

Titolo terzo a: Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 118a Definizione e applicabilità della legge

¹ Un L-QIF è un investimento collettivo di capitale che:

- a. è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
- b. è amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h; e
- c. non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è neppure sottoposto alla vigilanza della FINMA.

² Esso è sottoposto alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

Art. 118b Modifica dello stato di autorizzazione o approvazione

¹ Un investimento collettivo di capitale che dispone di un'autorizzazione o di un'approvazione della FINMA può rinunciarvi se:

- a. adempie i requisiti di cui all'articolo 118a capoverso 1 lettere a e b; e
- b. garantisce che i diritti degli investitori siano tutelati.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Disciplina segnatamente le misure atte a garantire che i diritti degli investitori siano tutelati.

Art. 118c Forma giuridica

Il L-QIF può rivestire la forma del fondo contrattuale di investimento, della SICAV, della SAcCol o della SICAF.

Art. 118d Direttive di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF

Ai L-QIF non sono applicabili:

- a. le direttive di investimento secondo gli articoli 53–71, 103 e 115 capoverso 2;
- b. le disposizioni che conferiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44a cpv. 2, 47 cpv. 2, 74, 78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 95 cpv. 2, 96 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. c e cpv. 4, 109 lett. c, 126 cpv. 3, 132–134, 136–139).

Art. 118e Ditta e informazione degli investitori

¹ La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve contenere la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o la sua abbreviazione «L-QIF» come pure la designazione della forma giuridica corrispondente.

² Sulla prima pagina dei documenti del fondo di un L-QIF come pure in relazione con la pubblicità di un L-QIF si deve:

- a. utilizzare la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;
- b. indicare che il L-QIF non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è neppure sottoposto alla sua vigilanza.

Art. 118f Obbligo di notifica e rilevamento di dati

¹ L'istituto competente per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3 notifica al Dipartimento federale delle finanze (DFF), entro 14 giorni, la costituzione o lo scioglimento di un L-QIF.

² Il DFF tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti competenti per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3.

³ Il DFF è autorizzato a rilevare a scopi statistici presso il L-QIF e gli istituti competenti per l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1 o 3 dati relativi all'attività commerciale del L-QIF.

⁴ Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.

⁵ L'articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 118g Amministrazione di L-QIF che rivestono la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento

¹ Un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.

² La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi⁴:

- a. a un gestore di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
- b. a un gestore estero di patrimoni collettivi se:
 1. quest'ultimo è sottoposto a una regolamentazione e vigilanza adeguate nel suo Stato di sede, e
 2. tra la FINMA e l'autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.

³ Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.

⁴ RS 954.1

⁴ Nel contratto del fondo si deve indicare il soggetto al quale sono delegate le decisioni di investimento.

Art. 118h Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica di una SICAV, una SAcCol o una SICAF

¹ Un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF deve delegare la gestione, comprese le decisioni di investimento, alla stessa direzione del fondo.

² La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall'articolo 118g capoversi 2 e 3.

³ Il capoverso 1 non è applicabile a un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol il cui accomandatario è una banca o un'assicurazione.

⁴ Nello statuto o nel contratto di società si deve indicare il soggetto cui è delegata la gestione.

Art. 118i Società di audit

¹ Per la verifica di cui all'articolo 126 capoverso 1 di un L-QIF si deve incaricare la medesima società di audit:

- a. della direzione del fondo dalla quale è diretto o che esercita la sua gestione;
- b. dell'accomandatario che esercita la sua gestione.

² La società di audit sottopone il rapporto di verifica concernente il L-QIF:

- a. al L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV, della SAcCol o della SICAF;
- b. all'istituto competente per l'amministrazione secondo l'articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1 o 3.

Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti

Art. 118j Redazione e modifica del contratto del fondo

¹ Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e ottiene l'accordo della banca depositaria.

² Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo ottiene l'accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione:

- a. un compendio delle principali modifiche;
- b. un riferimento ai luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e
- c. un riferimento all'entrata in vigore delle modifiche.

³ Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sul momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

⁴ Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto:

- a. dopo 30 giorni dalla pubblicazione, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento;
- b. il giorno successivo alla data in cui, tenuto conto del termine contrattuale di disdetta, è stato possibile, il 30° giorno dopo la pubblicazione, riscattare le quote, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con un termine contrattuale di disdetta.

⁵ Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro accordo per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 118k Cambiamento di banca depositaria

L'articolo 118j si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.

Art. 118l Eccezioni all'obbligo di versamento e pagamento in contanti

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, le eccezioni all'obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all'articolo 78 sono autorizzate se le prevede il contratto del fondo o lo statuto.

Art. 118m Dilazione del rimborso in casi straordinari

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento

Art. 118n Investimenti e tecniche di investimento

¹ Gli investimenti ammessi per il L-QIF devono essere disciplinati nei seguenti documenti:

- a. nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
- b. nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SICAF;

- c. nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.

² I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità.

³ Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

Art. 118o Ripartizione dei rischi

Nei documenti di cui all'articolo 118n capoverso 1 si deve stabilire per il L-QIF la percentuale massima del patrimonio del fondo che può essere investita presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

Art. 118p Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari

¹ Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l'articolo 63 capoversi 1–3.

² Per il L-QIF si devono designare almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.

³ Il Consiglio federale disciplina le eccezioni al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2.

Art. 132 cpv. 3

³ I L-QIF non sottostanno alla vigilanza della FINMA.

Art. 149 cpv. 1 lett. g e h

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- g. viola le disposizioni sulla ditta e sull'informazione degli investitori di L-QIF (art. 118e);
- h. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 118f capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 giugno 2018⁵ sui servizi finanziari

Art. 4 cpv. 3 lett. b

³ Sono considerati clienti professionali:

- b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

Art. 50 **Eccezioni**

¹ Per un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) non si deve redigere alcun prospetto.

² La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol⁶, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 3^{ter} LICol e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

2. Legge del 15 giugno 2018⁷ sugli istituti finanziari

Art. 32

Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della LICol⁸ o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.

Art. 39a **Cambiamento della direzione del fondo di un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)**

¹ L'articolo 39 capoversi 2–6 non si applica al cambiamento della direzione del fondo di un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.

² Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria.

- 5 RS 950.1
- 6 RS 951.31
- 7 RS 954.1
- 8 RS 951.31

³ La precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento e indica quando sarà eseguito il cambiamento.

⁴ Si può rinunciare a una pubblicazione secondo il capoverso 3 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, sul trasferimento e sul momento dell'esecuzione del cambiamento.

⁵ Il cambiamento della direzione del fondo può essere eseguito al più presto:

- a. dopo 30 giorni dalla pubblicazione, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento;
- b. il giorno successivo alla data in cui, tenuto conto del termine contrattuale di disdetta, è possibile, il 30° giorno dopo la pubblicazione, riscattare le quote, nel caso di un fondo contrattuale di investimento con un termine contrattuale di disdetta.

⁶ Qualora il termine di disdetta superi i 30 giorni, il cambiamento può essere eseguito prima di quanto previsto al capoverso 5 se tutti gli investitori hanno dato il loro accordo per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 40 cpv. 1

¹ In caso di fallimento della direzione del fondo, sono scorporati in favore degli investitori o dei titolari dei conti:

- a. i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento, fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 38;
- b. le quote di investimenti collettivi di capitale accreditate su conti di quote.

3. Legge del 10 ottobre 1997⁹ sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. b^{bis} e cpv. 4 lett. e

² Sono intermediari finanziari:

- b^{bis}. i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006¹⁰ sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

⁴ Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- e. i Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) che rivestono la forma giuridica di una SICAV, una SAcCol o una SICAF, se l'istituto competente per la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1 o 3 LICol si assume l'adempimento degli obblighi contenuti nella presente legge.

⁹ RS 955.0

¹⁰ RS 951.31

4. Legge del 22 giugno 2007¹¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3 lett. b

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

- b. gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹² sugli investimenti collettivi che dispongono di un'autorizzazione o di un'approvazione.

Consultazione

¹¹ RS 956.1
¹² RS 951.31